

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE  
UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO

**Oggetto:** annullamento del provvedimento CNR prot. n. 38051 del 23.5.2014, recante “Avviso prot. n. 3293, del 18.7.2008 – Mobilità tra profili ai sensi dell’art. 52 CCNL 1998/2001 – Scioglimento riserva e attribuzione profilo”, nella parte concernente l’attribuzione del profilo di Operatore Tecnico – VII Livello al Sig. Paolo Coppotelli

IL DELEGATO DEL DIRETTORE CENTRALE f.f. DELLA DCGRU

**VISTO** il CCNL relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 ed in particolare l’art. 22;

**VISTO** l’Avviso del Presidente C.N.R. n. 3293 del 18 luglio 2008, per l’applicazione della mobilità tra profili ai sensi dell’art. 52 del CCNL 1998-2001 del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, con decorrenza 31.12.2009;

**VISTO** il decreto del Presidente CNR n. 84058, in data 19 novembre 2010, con il quale sono stati riaperti i termini di scadenza dell’Avviso di mobilità di cui sopra;

**VISTA** la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità presentata dal Sig. Paolo Coppotelli in data 23.11.2010, finalizzata al conseguimento del passaggio dal profilo di Collaboratore di Amministrazione -VII Livello- a quello di Operatore Tecnico – VII Livello;

**VISTO** il provvedimento dirigenziale n. 58920 del 5.8.2011, di accertamento della regolarità degli atti della procedura e attribuzione dei profili richiesti dal personale interessato, con decorrenza 31.12.2009;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato provvedimento n. 58922/2011, il passaggio di profilo di alcuni candidati ammessi con riserva alla procedura -e tra essi il Sig. Paolo Coppotelli- è vincolato all’esito di specifica istruttoria in ordine alla rilevanza dell’attività svolta con contratto a tempo determinato ai fini del computo dell’anzianità di servizio;

**VISTO** il decreto dirigenziale prot. n. 15002 in data 14 marzo 2013 con il quale, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – II Sezione Lavoro, n. 8781 del 15.05.2012, è stata positivamente sciolta la riserva apposta nei confronti di uno dei candidati;

**CONSIDERATO** che la suddetta sentenza ha riconosciuto il diritto al computo, ai fini dell’anzianità di servizio, dell’attività lavorativa prestata presso il CNR con i contratti a tempo determinato;

AMMCNT - CNR - Amministrazione Cent

it. CI: F:

**N. 0094101**

**23/12/2014**



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**VISTO** il provvedimento del Delegato del Direttore Centrale *ff.* della DCGRU prot. CNR n. 38051 del 23 maggio 2014 con il quale, in applicazione dei principi dettati nel succitato pronunciamento del Tribunale di Roma, è stata sciolta positivamente la riserva di cui in premessa nei confronti, tra gli altri, del Sig. Paolo Coppotelli al quale è stato contestualmente attribuito il profilo di Operatore Tecnico – VII Livello - con decorrenza 31 dicembre 2009;

**PRESO ATTO** che all'esito di accertamenti eseguiti dai competenti uffici amministrativi è emerso che il Sig. Paolo Coppotelli, alla suddetta data di inizio decorrenza dell'inquadramento nel nuovo profilo, non ricopriva la posizione di dipendente di ruolo dell'Ente, risultando invece titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato;

**CONSTATATO** altresì che il predetto è stato assunto a tempo indeterminato presso l'Ente alla successiva data dell'1 gennaio 2010, mediante la procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 558 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

**CONSIDERATO** che il requisito concernente l'appartenenza al ruolo del personale dipendente dell'Amministrazione avrebbe dovuto essere posseduto dal candidato sin dalla data di decorrenza del cambio di profilo concesso con il suddetto provvedimento n. 38051 del 23 maggio 2014;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere all'annullamento in autotutela del provvedimento CNR n. 38051/2014, per la parte inerente l'attribuzione al Sig. Paolo Coppotelli del profilo di operatore tecnico -VII Livello;

**CONSTATATA**, inoltre, alla luce del breve lasso di tempo trascorso dall'adozione del succitato provvedimento n. 38051/2014, l'osservanza del "termine ragionevole" previsto dall'art. 21 *nonies*, della Legge n. 241/1990 quale presupposto per l'esercizio del potere di autotutela ivi disciplinato;

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge n. 241/1990, inoltrata al Sig. Paolo Coppotelli in data 11.12.2014

**RITENUTA** la necessità di provvedere.

## **D i s p o n e**

**Art.1** - Per le motivazioni indicate in premessa, il provvedimento del Delegato del Direttore Centrale *ff.* della DCGRU, prot. CNR n. 38051 del 23 maggio 2014, è annullato nella parte in cui, a scioglimento della riserva formulata nel provvedimento dirigenziale n. 58920 del 5.8.2011, dispone l'attribuzione al Sig. Paolo Coppotelli del profilo di Operatore tecnico -VII Livello.

**Art.2** - Il presente provvedimento è pubblicato in via telematica sulla pagina Web del sito internet [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it).

Il Delegato del Direttore Centrale  
della DCGRU  
Avv. Mariano Di Giulio

